

CAMERA DEI DEPUTATI

333

LEGISLATURA XXII

I^a Sessione 1904-908

RACCOLTA

DEGLI

ATTI STAMPATI

PER ORDINE

DELLA CAMERA

VOLUME SECONDO (Documenti). — DAL N. XV AL N. XXII.



R. O. M. A.
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1908

ATTI PARLAMENTARI
LEGISLATURA XXII — SESSIONE 1904-906

CAMERA DEI DEPUTATI N. XV.
(Documenti)

RELAZIONE
SULL'ANDAMENTO DEI DOMINII COLLETTIVI

creati dalla legge 4 agosto 1894

PRESENTATA

nella tornata del 4 aprile 1905

DAL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
(LUIGI RAVA)



ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

1906

CAP. III — Notizie sui dominii collettivi, distinti per provincia.

Avvertenze preliminari

Le notizie statistiche ed illustrative che qui appresso si pubblicano separatamente per province, furono raccolte mediante appositi questionari inviati o direttamente alle comunanze agrarie, ovvero ai sindaci dei comuni nel quali, in seguito alle affrancazioni avvenute e secondo le comunicazioni avute dalle Giunte d'arbitri, dovevano essersi costituite le comunanze a termini della legge 4 agosto 1894.

Le notizie furono poi riscontrate ed integrate con quelle, spesso discordanti, che si trassero dai regolamenti, e con altre che, nei casi assai frequenti di divergenza, furono contemporaneamente chieste ai sindaci ed alle stesse Prefetture, e vennero raccolte da funzionari del Ministero appositamente reunitisi sul luogo, e presso gli Uffici del catasto.

Oltre non pertanto i dati che qui si riferiscono non sono completi, né si può ritenere che siano tutti esatti; sia perchè è la prima volta che simili indagini si compiono con tanta ampiezza ed in modo uniforme, e sia perchè ad alterare la esattezza delle informazioni possono spesso concorrere, per istituzioni siffatte, l'inerzia e la resistenza passiva degli amministratori, o ignoranti o diffidenti di ogni tentativo di controllo o d'ingerenza governativa.

Le maggiori difficoltà si sono incontrate nell'accertamento del patrimonio, cosicchè per qualche comunanza non si è potuto indicarlo nemmeno approssimativamente. Anche intorno al valore del patrimonio ed al numero degli utenti, malgrado le sollecitazioni rivolte agli enti interessati, non sempre si poterono avere notizie. E però si è dovuto integrarle quanto al valore, prendendo per base il valore medio dei terreni di egual natura siti nel territorio dello stesso comune o di un comune limitrofo; e quanto al numero degli utenti, ove il diritto di godimento risultava esteso alla generalità degli abitanti di una frazione o di un comune, prendendo per base di calcolo la cifra della popolazione legale della frazione o del comune, quale venne rilevata con l'ultimo censimento.

È da notarsi che, nel maggior numero dei casi, il diritto di far parte delle associazioni e quindi di prender parte alle assemblee spetta esclusivamente ai capi-famiglia, mentre il godimento del patrimonio comune è esteso ai singoli componenti le famiglie; onde si deve ritenere che anche quando è indicato il numero degli utenti *individuali*, sianzi voluti indicare i soli capi-famiglia, e che quindi il numero complessivo degli utenti quale risulta dalla presente statistica corrisponda più a quello delle famiglie che non a quello di tutti gli individui a cui si estende di fatto il godimento del patrimonio collettivo.

Si deve altresì avvertire che le notizie contenute nella presente relazione intorno ad alcune comunanze differiscono da quelle che, circa alle stesse associazioni, furono date dal Ministero nel 1892 con la pubblicazione di quel tempo « Notizie sulle partecipanze, comunanze e università rurali esistenti nello provincie ex-pontificie e dell'Emilia » e che alcuni degli enti compresi nella detta pubblicazione non figurano più nella presente, ovvero vi figurano con altra denominazione, perchè le nuove e più diligenti indagini ora compiute hanno posto in chiaro alcune delle insattezze, difficilmente evitabili, in cui si era incorso in quella pubblicazione.

8. — Dominii collettivi della provincia di Perugia.

Prima della legge 4 agosto 1894, esistevano già in questa provincia numerose comunanze agrarie o consorzi degli uomini originari delle valli da cui prendevano il nome, simili a quelli esistenti nelle finitimes province di Macerata e di Pesaro e Urbino, e le cui origini si confondono con quelle dei comuni.

Le associazioni di siffatta specie, delle quali si è accertata la esistenza in seguito alle indagini ordinate dal Ministero, sono in numero di 70, mentre quelli costituitisi sui proventi delle affrancazioni dalle servitù civiche in seguito all'applicazione della legge 24 giugno 1888 od anche taluna, per il godimento dei futuri proventi derivanti dalle affrancazioni per le quali pendeva il giudizio, sono in numero di 48.

Le antiche comunanze non hanno però sempre la proprietà piena assoluta dei beni da esse goduti; talvolta come, ad esempio, alcune di Norcia, esse ne hanno soltanto l'utile dominio e limitatamente a determinati usi, la qualifacoltà dello stesso all' dominio diretto appartenente al comune nel quale risiedono un anno canone dei *focolari*, cioè da quella famiglia originaria della frazione a cui furono d'esso ceduti anticamente in enfiteusi per la coltivazione delle erbe, mentre l'uso di pascare e di legnara era — come anche usualmente — esteso a tutta la popolazione della villa o frazione, compresi gli stessi *focolari*. Queste comunanze, derivate molto probabilmente dalla *apparizione* del medio-età, in luogo di un patrimonio vero e proprio, hanno a loro nome in costante l'estimo, più che altro rappresentante il diritto di pascare o di servizio utile di cui sono i subiti gli abitanti delle singole ville o frazioni sui beni di proprietà comunale su quali di quali ebbero già il little dominio limitatamente a certi usi, ovvero sono livellari.

In passato, quando un *focolare* restituiva volontariamente la propria quota, il comune direttario la cedeva ad altri allo stesso condizioni. Ora avviene anche quando il *focolare* si estingueva per mancanza di eredi. Ora non più: ora il comune di Norcia non cede più le quote vacanti in enfiteusi, ma le serba per sé, per cederle poi il dritto ad anno. In alcune frazioni, per esempio a Campi e ad Ancarano, i *focolari* hanno affrancata la zona di terra loro assegnata, pagando al comune il prezzo di affrancazione. I terreni da essi posseduti sono tutta via soggetti al diritto di pascare esteso a tutti gli abitanti.

Delle comunanze nuove, sorte in seguito all'applicazione delle leggi abusive delle servitù, ve ne sono poi alcune che si sono costituite esclusivamente per la tutela dei diritti degli utenti di fronte ai proprietari, per la rivendicazione di usi civici che da tempo non si esercitavano, e che dal proprietario non sono stati riconosciuti, ovvero per la rivendicazione dei sommi che, in corrispettivo di serviti affrancati, furono assegnati dalle Giunte d'arbitri agli utenti, e che sono indebitamente goduti dai comuni.

Sono di questo specie: la comunanza di Castel Viscardo (Orvieto) e nel circondario di Rieti — comune di Fara Sabina — la comunanza di Corese Terra, di Fara Canneto e Coltodino e di Scandriglia, le quali hanno ciascuna una propria amministrazione ed un regolamento debitamente approvato dalla G. P. A. Si trovano nelle stesse condizioni anche le Università agrarie di Ostia e Manciano, nel comune di Tresi, le quali non possiedono ancora un patrimonio proprio, essendo in lite coi proprietari dei terreni da affrancare.

Altre due comunanze — quelle di Fornole e Colbello — e comune di Amelia — si stanno ora costituendo regolarmente in seguito al giudizio di affrancazione, recentemente definito, con l'assegnazione agli utenti di una parte dei fondi affrancati in applicazione dell'articolo 8 della legge.

Questa del resto non ebbe ancora la sua piena applicazione in tutta la provincia: nel circondario di Rieti, molte affrancazioni sono ancora in corso, e per quelle già effettuate nessuna delle sentenze della Giunta arbitrale ha ancora assegnato beni in natura né ha mai ammesso gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un canone al proprietario; ma invece ha sempre obbligato il proprietario del fondo gravato di servire a pagare una incidenza in un annuo canone che, quantunque assegnato agli utenti, è stato fin qui riservato dalle amministrazioni comunali le quali (fatto poche eccezioni) anziché serbarla a favore degli utenti, se ne sono sempre servite a vantaggio del proprio bilancio.

Dalle notizie fornite recentemente dalle Giunte d'arbitri risultabile che gli usi civici si esercitano ancora in questa provincia su una superficie di ettari 47168750.

Le 118 comunanze complessivamente esistenti in questa provincia sono così ripartite per circondario:

1	nel circondario di Foligno
1	Orvieto
19	Perugia
2	Rieti
16	Spoleto
28	Terni

I comuni che hanno comunanze agrarie sono 39, quelli che ne contano più di una sono i seguenti:

Circondario di Foligno.

FOLIGNO (4 comunitate)	1. Cancellara — 2. Roviglieto — 3. Scandolano
4. Uppello	
NICOBRA UMBRIA (12 comunitate)	1. Acciano e Castiglioni — 2. Baggiare
3. Bagnera ed Aggi — 4. Boschetto — 5. Boschetto Gattane e Colle — 6. Angelona	
6. Celle, Costa, Ville S. Leucio, Samareggio, Torre, Casalme, ecc. — 7. Massimino compreso Case — 8. Mosciano e Gessor — 9. San Giovenale e Case Basse — 10. Schiagni — 11. Sorfa — 12. Stravignano	

Circondario di Perugia.

HASCHI (2 comunitate)	1. Montecchio — 2. Tinaglie
CASTIGLIONE DEL LAGO (9 comunitate)	1. Badia — 2. Capanne — 3. Cassiniggioro — 4. Omburgo Vajano — 5. Frattavecchia — 6. Panicarola — 7. Pescina — 8. Pettignano — 9. Pozzolo
MISSA MARZANA (3 comunitate)	1. Mezzanelli — 2. Rocchette — 3. Vieri
SCHEGGIA-PASCALUO (2 comunitate)	1. Campitello — 2. Isola Rossara

Circondario di Rieti.

FARA SABINA (2 comunitate)	1. Corese Terra — 2. Fara, Canneto e Coltodino
----------------------------	--

Circondario di Spoleto.

NORCIA (16 comuni): 1. Agriano - 2. Aicarano - 3. Biselli Argentigli - 4. Campi - 5. Castelluccio - 6. Cortigno - 7. Fossivo - 8. Frascaro - 9. Legnone - 10. Nottoria - 11. Oricchio Belvedere - 12. Pescia - 13. San Marco - 14. San Pellegrino - 15. Savelli Paganelli - 16. Serravalle.

PEMCI (10 comuni): 1. Castello d'Abeto - 2. Castelvecchio - 3. Castelvecchio Corone e Saccovescio - 4. Giulia Sant'Eutizio - 5. Montaglioni - 6. Montebufo - 7. Preci - 8. Roccanolfi - 9. Saccovescio - 10. Todiano.

SELLANO (2 comuni): 1. Cammoro - 2. Orsano.

Spoleto (7 comuni): 1. Ancaiano - 2. Cere - 3. Fogliano - 4. Monte-bibico - 5. Renzano e Pincano - 6. Silvignano - 7. Terzo San Severo, Ocenelli, Roselli, ecc.

TREVI (5 comuni): 1. Bovara - 2. Coste - 3. Manciano - 4. Pettino - 5. Pigge.

Circondario di Terni.

AMELIA (4 comuni): 1. Foce - 2. Macchia - 3. Porchiano del Monte - 4. Sambucetole.

ARONE (3 comuni): 1. Arone Antico - 2. Buonacquisto - 3. Castel di Lago.

GUARDEA (2 comuni): 1. Guardea - 2. Poggio di Guardea.

MONTECOSTRILLO (5 comuni): 1. Castel dell'Aquila - 2. Farnette - 3. Quadrelli - 4. Santa Restituta - 5. Toscolano.

NARNI (8 comuni): 1. Borgheria - 2. Capitone - 3. Idelli - 4. Sant'Urbano - 5. San Vito - 6. Schifanoia - 7. Stifone - 8. Taizzano.

Altri 22 comuni (di cui 1 nel circondario di Orvieto, 5 in quello di Foligno, 3 in quello di Perugia, 1 in quello di Rieti, 8 in quello di Spoleto e 6 in quello di Terni) hanno una sola comunanza.

**

Il patrimonio collettivo è rappresentato da una superficie di terreni di ettari 31588.34,16 aventi un valore approssimativo di tre milioni di lire, e goduti da circa 16 mila utenti.

Distinguendo gli enti preesistenti alla legge da quelli sorti in seguito ad affrancazione, tali cifre si possono scomporre come segue:

Enti preesistenti:

Superficie, ettari 18810.54,41;
Valore, lire 1.772.750;
Utenti, n. 7529.

Enti sorti dopo la legge del 1888:

Superficie, ettari 12777.79,76;
Valore, lire 1.107,110;
Utenti, n. 8170.

Sono relativamente frequenti in questa provincia le comunanze che possiedono oltre che terreni, anche beni stabili di altra natura (case di abitazione, fornaci, fonti pubbliche). Infatti se ne contano 16 che hanno beni di schi, e quella di Bagnara, nel comune di Nocera, hanno capitali investiti in titoli di credito.

Fra le comunanze più importanti per l'entità del patrimonio si notano le seguenti:

Amelia « Comunanza di Foce »	con un patrimonio di	L. 20.000,-
Id. « Comunanza di Macchia »	id.	> 60.120,-
Id. « Comunanza di Perchiano del Monte »	id.	> 40.000,-
Alviano « Dominio collettivo di Alviano »	id.	> 100.000,-
Arcone « Comunanza di Arcone antico »	id.	> 69.050,-
Assisi « Dominio collettivo del Monte Subasio »	id.	> 48.000,-
Baschi « Comunanza di Montecchio »	id.	> 550.000,-
Id. « Comunanza di Tenaglie »	id.	> 88.450,-
Costacciaro « Università degli uomini di Costacciaro »	id.	> 185.000,-
Fossato di Vico « Beni del Monte »	id.	> 100.770,-
Gualdo Tadino « Appennino Gualdese »	id.	> 88.000,-
Guardia « Comunanza di Guardia »	id.	> 90.000,-
Lugnano in Teverina « Comunanza di Lugnano in Teverina »	id.	> 178.000,-
Monteleone di Spoleto « Concorso dei possidenti »	id.	> 46.000,-
Narni « Comunanza di Borgarino »	id.	> 50.600,-
Id. « Comunanza di Capitone »	id.	> 87.700,-
Id. « Comunanza di San Vito »	id.	> 30.800,-
Nocera Umbra « Comunanza di Colle, Villa Santa Lucia, Salmareggio, Torre Casaluna, Molinaccio, ecc. »	id.	> 12.000,-
Id. « Comunanza di Bagnara »	id.	> 78.000,-
Norcia « Comunanza di Agriano »	id.	> 95.000,-
Id. « Comunanza di Castelluccio »	id.	> 23.910,-
Id. « Comunanza di S. Pellegrino »	id.	> 25.000,-
Preci « Comunanza di Giulia e S. Eutizio »	id.	> 20.000,-
Selluno « Università di Cammoro »	id.	> 82.650,-
Id. « Università di Orsano »	id.	> 20.050,-
Spoleto « Comunanza di Cesia »	id.	> 20.000,-
Id. « Comunanza di Terzo, S. Severo, Ocenelli, ecc. »	id.	> 30.000,-
Trevi « Comunanza di Pettino »	id.	> 10.000,-
Id. « Comunanza di Pigge »	id.	> 28.000,-
Vallo di Nera « Comunanza di Maggiacchio e Pie-dipaterno »	id.	> 25.000,-

Le altre comunanze hanno un patrimonio che varia da poche migliaia fino ad un limite minimo di qualche centinaio di lire.

**

« I terreni posseduti dalle comunanze sono in grandissima parte di natura boschiva e pascoliva; i terreni coltivabili sono in quantità poco notevole ed appartengono, per la quasi loro totalità, agli enti collettivi preesistenti alla legge di affrancazione del 1888. »

I diritti esercitati in natura dagli utenti sono, in generale, quelli del pascolo e del legnatico, del raccolgile ghiande e del seminare. Il pascolo si esercita nei boschi di alto fusto, nel cedul dopo due o tre anni dal taglio, nei terreni pratici dopo falciato il fieno che viene spesso venduto ai soci od anche ad estranei; talvolta l'esercizio di questo diritto è gratuito; tal'altra esso viene esercitato mediante il pagamento di un'annua tassa o fiduci.

Il legnatico consiste nel raccogliere legna per gli usi domestici, e si esercita sulla legna secca o morta; di solito gli utenti esercitano pure il diritto di tagliare il legname da costruzione occorrente per gli usi domestici ed agrari. Il taglio dei boschi invece è venduto all'asta pubblica a zone, ed a turno di rotazione.

I terreni coltivabili sono di regola dati ai soci in affitto a piccoli appaz-

zamenti; e così pure le tartufare che, specialmente nel circondario di Spoleto e di Foligno, sono assai frequenti e danno un reddito considerevole a quelle popolazioni. Talvolta però le tartufare si affittano anche ad estranei.

Per l'amministrazione dei beni comuni, hanno adottato il regolamento prescritto dalla legge, ovvero l'hanno riformato in conformità di essa, 89 comunanze, delle quali 52 preesistenti alla legge di affrancazione, e 37 sorte dopo di essa. Nel maggior numero di questi regolamenti abbondano le disposizioni concernenti le elezioni alle cariche sociali, e la formazione dell'amministrazione, mentre non sempre sono disciplinati l'uso ed il godimento del patrimonio collettivo, ovvero per la manutenzione e l'uso dei pascoli e dei boschi sono richiamate le disposizioni della legge e dei regolamenti forestali, che poi non sono in pratica osservati.

In alcuni regolamenti si pretende di disporre per la vendita o la concessione enfiteutica dei beni patrimoniali (comunanze di Preci, di Castel di Lago). Com'è naturale, quelle che meno si conformano alla legge sono le piccole comunanze, le quali per la poca importanza del loro patrimonio non richiamano su di sé l'attenzione né degli utenti né dei comuni.

I regolamenti non si differenziano molto tra loro; chè se qualche differenza vi ha, essa si riscontra tra comunanze appartenenti a comuni diversi, perchè, generalmente, quelle comprese nel territorio di uno stesso comune hanno tutti un regolamento foggiato sul medesimo tipo. Così le comunanze di Castiglion del Lago, di Nocera, di Norcia, di Preci, di Spoleto, che sono i comuni dove questi domini collettivi esistono in maggior numero, hanno rispettivamente un regolamento uniforme.

Fanno parte delle comunanze talvolta le sole famiglie originarie, tal'altra quelle residenti nel territorio da oltre 30 anni, o che vi hanno acquistato il domicilio legale da oltre 10 anni; tal'altra ancora, e questo è il caso più frequente, ne fa parte tutta la popolazione della frazione o del comune; l'ammissione dei nuovi soci è frequentemente subordinata al pagamento di una tassa di adito, proporzionale alle spese incontrate per l'affrancazione, se l'ente è sorto in seguito alla legge del 1888. In cinque comunanze gli utenti si distinguono in utenti proprietari ed utenti semplici, i primi con maggiori diritti dei secondi.

Di alcune fa parte di diritto, essendo considerato come originario, il parroco *pro tempore*.

L'amministrazione è di solito affidata ad un Consiglio composto di un numero vario di membri, e presieduto da uno di essi, o designato dal prefetto della provincia su proposta di una terna; talvolta esso viene eletto dall'assemblea degli utenti o dallo stesso Consiglio. Non tutte però le funzioni amministrative riedono nel Consiglio; parecchie di esse sono riservate all'assemblea degli utenti, e ciò avviene nel maggior numero dei casi.

Non mancano tuttavia esempi di amministrazioni più semplici, ed esclusivamente affidate a due o tre persone che prendono il nome di deputati, o massari. Sono così amministrate, per esempio, le comunanze esistenti nel comune di Baschi, dove di tre massari il più anziano funge da presidente.

Nel comune di Preci, la comunanza del Castello di Abeto è amministrata da una commissione composta del presidente e di due membri, de' quali uno funge da segretario e l'altro da cassiere con la retribuzione di 15 lire all'anno. Vi sono poi anche in questa provincia comunanze, le quali hanno beni distinti i loro beni da quelli dell'Ente Comune, ma sono da questo amministrati. Tali sono, per esempio, le comunanze di Mosciano e Gesso nel comune di Nocera Umbra, il dominio collettivo dei beni detto del Monte nel comune di Fossato di Vico, le comunanze di Fogliano nel comune di Spoleto, di Montecchio nel comune di Baschi, quelle di Frattavecchia Panicala e Pescia nel comune di Castiglion del Lago.

**

In generale, le entrate delle comunanze sono costituite da una o più delle tasse seguenti: tassa di paesolo, quota di utenza, tasse per concessioni speciali (cavo dei tartufi, semina, vendita del bosco, ecc.); e con queste entrate si provvede al pagamento delle imposte, alle spese di amministrazione, a quelle di manutenzione dei fondi, quando questi sono goduti direttamente e in natura dagli utenti. Quando invece il godimento dei beni, o per la distanza loro dal centro di abitazione degli utenti o per altre ragioni, sia ceduto a terza persone, i proventi degli affitti per il pascolo o per la semina vengono ripartiti fra gli utenti stessi, pagate le spese di amministrazione e le imposte. Più frequentemente però, nel primo caso, i contributi sociali sono raggruppati alle sole imposte, e pagati dagli utenti in base ad un ruolo di riparto da essi stessi deliberato. Raramente una parte dei proventi, anche se vi siano avanzi di bilancio, viene destinata a miglioramenti culturali e rimboschimenti, od alla formazione di un fondo di riserva; e più raramente ancora, se alcunché di simile è stabilito, nei regolamenti, ciò si effettua. Non infrequentemente invece, in virtù di antichi statuti o di antiche consuetudini, gli enti collettivi preesistenti alla legge di affrancazione erogano una parte delle loro entrate in spese di culto, ovvero per la manutenzione di strade e di altre opere pubbliche a cui non provvede il comune.

Generalmente si lamenta che le spese di amministrazione assorbono una parte troppo grande dei magri proventi di queste associazioni, talune delle quali, come s'è detto, non hanno un patrimonio vero e proprio e che le sovraccaricate formalità burocratiche al cui adempimento non possono provvedere, per la insufficienza loro, cultura e per la loro nettitudine, le persone preposte a questi enti, vengano ad intralciare l'andamento degli enti stessi. Si aggiunga che in taluni luoghi (a Norcia ed a Preci, per esempio) la più parte degli utenti e gli amministratori stessi rimangono assenti buona parte dell'anno, per l'esercizio di altre industrie (la norcineria), e quindi la vita amministrativa di alcune comunanze rimane interrotta.

Oltre a ciò si lamenta, molto frequentemente, che le proprietà boschive degli enti collettivi vadano deroperando per il male uso che ne fanno gli utenti, i quali, dimentichi o ignari, di ogni buona norma di coltura forestale, cercano soltanto di trarne il maggior vantaggio immediato per sé, senza alcuna preoccupazione per l'avvenire. Vive doglianze sono poi mosse dai comuni, i quali, essendo obbligati dalla legge ad anticipare le spese occorrenti per giudizi di affrancazione, si trovano ora gravati di forti spese delle quali non sono sempre certi di essere rimborsati, perchè il valore dei beni che formano oggetto di contestazione dinanzi al magistrato è spesso inferiore all'ammontare delle spese incontrate per sostenere le liti.

In qualche luogo, e ciò si verifica specialmente nel comune di Gualdo Tadino, alcuni proprietari si dolgono di essere troppo gravati dal pagamento dei canoni che essi debbono agli utenti, in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1891, e viceversa alcuni enti si sentono troppo gravati per i canoni che essi debbono pagare ai proprietari dei fondi affrancati in virtù dell'articolo 9 della legge predetta.

A parte questi lamenti ed altrettali che vanno ripetendosi concordemente, spacie per ciò che riguarda le spese eccessive dei giudizi di affrancazione, la insufficienza dei terreni assegnati agli utenti in corrispondenza delle serviti affrancate e le sovraccaricate formalità cui è sottoposta l'amministrazione del dominio collettivo, le popolazioni si mostrano generalmente soddisfatte che la legge abbia posto freno ai molti abusi che prima di essa si verificavano nel godimento del patrimonio comune per l'avida degli amministratori, e che l'opera di questi sia stata sottoposta al controllo diretto degli utenti e dell'autorità tutoria.

Provincia di Perugia.

Comune ove esiste l'Ente	Denominazione dell'Ente	Origine dell'Ente		Utenti		Data dell'approvazione del Regolamento		Come è costituita l'Amministra- zione	Come risulta costituita Notizia speciale	Notizia sui terreni il patrimonio			Modo di godimento del patrimonio	Entrate desunte dall'ultimo consuntivo		Spese desunte dall'ultimo consuntivo		Osservazioni	
		Provista alla legge 24 giugno 1888	Sotto in seguito alla legge 1888 data della legge della Giunta d'arbitri	Generalità degli abitanti del comune di una frazione ovvero una determinata classe di cittadini	Numero degli utenti (individui o famiglie)	da parie degli utenti	da parie della Giunta provinciale			Natura di essi (seminativi, hu- schivi, pauro- livivi o additiva- lre cultura)	Terreni	Pascolivi, hu- schivi; semina- tivi e cave di pietre da costru- zione.	10.06.80	48.000	1.378.90	1.378.90			
Secondario di Foligno	Dominio collettivo del Monte Subasio.	—	si 10 gennaio 1894	Generalità degli abitanti con residenza a bituata nel Co- mune.	2000 fami- glie	16 agosto 1893	9 febbraio 1904	Un presiden- te, due consi- glieri effettivi e due supplenti e un segretario. (a)	Terreni	Pascolivi, hu- schivi; semina- tivi e cave di pietre da costru- zione.	10.06.80	—	48.000	I beni sono goduti gratuitamente per il logorico degli utenti poveri. Tanto per il legnatico che per il pascolo gli altri utenti debbono pagare una tassa. I terreni seminativi sono dati a coltivare agli utenti più bisognosi verso pagamento di un canone annuo ragguagliato al seme occorrente per la coltura. Questi terreni sono divisivi in lotti che poi vengono estratti a sorte e dati agli utenti per un quinquennio. Il diritto di cavar pietre viene esercitato mediante pagamento di una tassa.	—	1.378.90	1.378.90	—	
Colle	Comunanza di Col- lemancio di Can- nara	—	si 25 gennaio 1894	Proprietari di abitazioni o di bastimenti.	57 famiglie	10 nov. 1896	13 sett. 1897	Un presiden- te, due consi- glieri effettivi e due supplenti e un segretario. (a)	Terreni	Pascolivi e boschivi	01.50.20	—	4.270	Gli utenti godono del diritto di pascolo; previo il pagamento di determinate tasse, gli utenti poveri esercitano gratuitamente quello di legnare per i soli bisogni domestici. Il taglio della legna eduta è venduto; ed il ricavato va a beneficio delle Associazioni.	—	(b)	—	—	—
Foligno, (1)	Comunanza di Ca- ncellara.	si	—	Famiglia ori- ginaria e dimo- rante nella fra- zione.	20 famiglie	16 agosto 1896	11 sett. 1897	Un presiden- te e due consul- tori nominati dall'Assemblea.	Torreni	Pascolivi e boschivi	01.16.00	1.020	1.020	I beni sono goduti in com- mune per la pastorizia e per il taglio dei boschi ad uso domes- tico, proporzionalmente ai bisogni delle famiglie. Qualche appartamento viene affittato a gli utili; dopo soddisfatto le spese e le imposte, vengono ripartiti fra gli utenti.	—	(a)	—	(a)	—
Id.	Comunanza di Ro- viglieto.	si	—	Id.	11 famiglie	2 settem- bre 1896	11 marzo 1897	Id.	Torreni	Pascolivi e boschivi	01.22.80	4.210	4.210	Id.	—	(a)	—	(a)	Id.
Id.	Comunanza di Scandolaro.	si	—	Famiglia ori- ginarie della villa.	42 famiglie	2 agosto 1896	Id.	Un presiden- te e due consul- tori.	Torreni	Pascolivi, boschivi ed oliveti	11.60.54	—	1.770	Il godimento dei beni con- siste nel pagare il proprio ba- stimento, in comune e nel far logna per l'uso domestico. Gli utenti pagano all'Amminis- trazione un anno contributo per far fronte alle imposte.	—	424.20	—	452.72	—

Dalle notizie fornite al Ministero dalla Giunta d'arbitri di Foligno risulterebbe che a favore della popolazione di Annifo in comune di Foligno, con decime omonimo. Non risulta però che sia stata costituita la comunanza, poiché la popolazione continua nell'esercizio dello servizi su tutti i terreni su cui

dal 16-23 aprile 1899, furono assegnati ett. 64.07.59 in corrispettivo delle servitù civiche godute sulla montagna di Nocera Umbra di proprietà del le erette prima dell'affiancamento.

(a) L'amministrazione è fatta dal Comune, non essendo mai stata costituita perchè gli utenti, che convocati, non intervennero riunioni;

(b) Non si compilano bilanci

(c) Non si compilano bilanci le imposte, quando non sia sicure il ricavato dalle contrav-
zioni e dagli affitti, vengono pagati pro-rata, dagli stessi utenti.

Segue Provincia di Perugia.

Comune ove esiste l'Ente	Denominazione dell'Ente	Origine dell'Ente	Utenti		Data dell'approvazione del Regolamento	Come è costituita	Come risulta costituito	Notizia
			Generalità degli abitanti del comune o di una frazione ovvero una determinata classe di cittadini	Numero degli utenti (individui o famiglie)				
Segno Follino.	Comunanza di Uppello.	Presisteva alla legge 24 giugno 1888 Sorto in seguito alla legge 1888. Dura della Giunta d'arbitri	—	9 famiglie o famiglie di cui 1 famiglia originaria della frazione.	—	—	—	Terreni. Pascuelli e boschi
Fossato di Vico	Dominio collet- tivo dei beni detti del Monte.	si	—	190 famiglia	—	—	(a)	Terreni. Edifici scolastici o nativi.
Gualdo Tadino.	Amministrazione dell'Appennino Gualdese.	14 si maggio 1893	I maggioren- ni di età i resi- stenti nel Comune di Gual- do Tadino; i tu- tori per le fa- miglie compo- ste di soli mi- norani o per gli interdetti ed i curatori per gli inabilitati. (n)	346 fami- glie.	25 ottobre 1896	5 gennaio 1899.	Presidente, un Consiglio di amministrazio- ne composto di 20 consiglieri, di cui 6 eletti dal Consiglio co- munitale, un co- munitale, esecuti- vo.	Terreni e pascuelli e boschi.
Nocera Umbra.	Comunanza di Acquano o Casti- gioni.	29 si novem- bre e 15 dic. 1896 (a)	Generalità de- gli abitanti del- le frazioni di Acquano o Casti- gioni.	28 famiglie	(b)	(b)	(a)	Terreni Pascuelli

Il patrimonio Valore approssimativo in lire	Modo di godimento del patrimonio	Entrate desunte dall'ultimo consuntivo		Spese desunte dall'ultimo consuntivo		Osservazioni			
		anteriore	posteriore	anteriore	posteriore				
		alla legge del 1894	alla legge del 1894	alla legge del 1894	alla legge del 1894				
anteriormente alla legge del 1894	secondo i dati più recenti pubblicati alla legge del 1894	14	15	16	17	18	19	20	21
500.	500.								
100,770.	I terreni boschivi sono ri-partiti ogni anno fra gli utenti per la legna occorrente agli usi domestici. I terreni pascolivi e seminativi sono ripartiti fra gli utenti stessi, mediante estrazione a sorte è previo il pagamento di lire 5 da parte di ciascuno. Il taglio dei boschi viene venduto, ed in parte anche il fieno.			—	2,745.	—	—	—	(a) Una parte dei fondi della Comunanza è stata coll'approvazione dell'autorità per estendere sul territorio la coltivazione degli ulivi conoscé di quanto tratto.
88,000.	Gli utenti godono dei beni in natura; però dietro pagamento di determinati diritti all'amministrazione, così per il legname e carri pietre come per il pascolo. Il taglio dei boschi è venduto; i terreni coltivati sono affittati.			—	12,005. 08	—	—	—	(a) I beni sono amministrati dal Comune e per la loro gestione e il loro uso si osserva il regolamento del comitato di Fossato, il 18/8/88 ed approvato dalla Provinciale il 3 dicembre scorso. (b) Lo lire 2,745.74 costituite per lire 1,045 pagati dagli utenti; per lire 450 da titolo dei pascoli estivi e 450 da vendita dei querci a legna. (c) Lo lire 2,714.74 sono costituite per lire 810 da imposte; per lire 810 di culto e per lire 720 per le guardie campestri.
3,000.	Il godimento dei beni consiste nel pascolo che si continua ad esercitare su tutta la superficie dei fondi allargati come prima.			—	—	—	—	—	(a) Gli utenti sono di tre categorie: la prima forma che usufruiscono direttamente della montagna; la seconda che coltiva, che per la distanza dalla montagna stessa non possono direttamente. (b) Da una decisione d'arbitri di Ancona 12 febbraio risulterebbe che sono stati utilizzati popolazioni di Guastalla, 24.27.70 in corrispondenza civiche giudicate nelle popolazioni di Fabriano, in comunale. (c) L'amministrazione paga agli ex proprietari allargati l'anno canone 4,410. (d) La decisione della Giurisdizione non è stata eseguita. (e) Non si è costituito un comitato. (f) Non si è costituita una struttura. (g) Nella decisione dei tre arbitri l'assegnazione di una popolazione di questo dimensione di lire 14.25.90.